



**AGENS**

Agenzia confederale dei Trasporti e Servizi

Roma, 7 ottobre 2024

Alle Aziende TPL

Informativa n. 002/24

L o r o   S e d i

**OGGETTO: Sciopero di 24 ore dell'8 novembre 2024 con manifestazione sindacale di rinnovo del contratto nazionale**

Le OO.SS. Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal e Ugl-Fna, dopo gli scioperi del 18 luglio u.s. (4 ore) e del 9 settembre u.s. (8 ore), **hanno indetto una nuova astensione collettiva nazionale di 24 ore** per la giornata di **venerdì 8 novembre 2024** a sostegno della vertenza per il rinnovo del Ccnl Autoferrotranvieri-Internavigatori (Mobilità-TPL), che si svolgerà senza il rispetto delle fasce di garanzia con manifestazione nazionale, ai sensi dell'art. 16 dell'A.N. 28 febbraio 2018, come modificato dalla Delibera n. 18/138 del 23 aprile 2018 della Commissione di Garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Ciò premesso, con riguardo alle modalità di svolgimento dello sciopero in oggetto si evidenzia che sono tuttora valide le specifiche regole di effettuazione già applicate nelle precedenti astensioni collettive di identica natura e, in particolare, le indicazioni fornite dalla suddetta Autorità con delibere n. 02/183 del 2002 e n. 06/677 del 2006.

Pertanto, le modalità dell'astensione dal lavoro per il giorno **8 novembre 2024** potranno prevedere *"legittimamente"* una riduzione delle cosiddette *"prestazioni indispensabili in fascia"* (Articolo 12 Regolamentazione Provvisoria - Durata e modalità dello sciopero-), con la garanzia dei soli servizi di trasporto *"assolutamente indispensabili"* per la generalità degli utenti, nonché di quelli *"specializzati di particolare rilevanza sociale"*.

In ragione di quanto sopra, si rammenta che i singoli servizi *"assolutamente indispensabili"* da garantire anche in caso di *"sciopero senza fasce"* vanno individuati, *"in primis"*, tramite l'utilizzo del 30% del personale viaggiante in forza all'impresa. Tale forza lavoro va comunque impiegata nelle linee comprese all'interno delle tradizionali fasce orarie di servizio garantito. Alla suddetta quota di personale deve poi aggiungersi l'utilizzo di quello *"strettamente indispensabile"* per garantire la cosiddetta *"funzionalità logistica"*. Inoltre, vanno mantenuti in prestazione tutti i lavoratori adibiti nello specifico *"ai servizi specializzati di particolare rilevanza sociale, quali il trasporto dei disabili e il trasporto con scuolabus degli allievi delle scuole materne ed elementari"*.

Sintetizzando, dunque, si dovranno salvaguardare i seguenti servizi:

Aderente alla  
CONFINDUSTRIA

Viale Pasteur, 10  
00144 Roma  
Tel. 06/5903974  
Telefax 06/5903825  
e-mail: [agens@agens.it](mailto:agens@agens.it)  
C.f. 04276771005



AGENS

Agenzia confederale dei Trasporti e Servizi

- *trasporto urbano ed extra urbano assicurabile durante le fasce già definite con l'utilizzo del 30% del personale viaggiante, da calcolare rispetto a quello normalmente programmato per l'intera giornata;*
- *servizi strettamente indispensabili per garantire la funzionalità logistica;*
- *collegamenti dedicati con stazioni ferroviarie, marittime e aeroporti;*
- *servizi specializzati di rilevanza sociale, come il trasporto dei disabili, ovvero il trasporto mediante scuolabus degli allievi delle scuole materne ed elementari.*

Si ritiene opportuno precisare che nei contesti aziendali eventualmente privi della prescritta contrattazione aziendale diretta a identificare "i singoli servizi" da preservare durante lo "scioperone" dovrà essere avviato tempestivamente un apposito confronto con il sindacato locale. In assenza di un'intesa con le controparti "in tempi ragionevoli" le aziende procederanno "unilateralmente" alla determinazione dei servizi "di rilevanza locale", comunicando gli stessi all'utenza nonché al personale interessato. L'avvenuta individuazione e la salvaguardia operativa dei "trasporti assolutamente indispensabili" dovrà essere, inoltre, opportunamente comunicata anche alle rappresentanze sindacali di riferimento ed alla Commissione di Garanzia.

Si rammenta, altresì, che anche per l'astensione collettiva in oggetto valgono le tradizionali indicazioni per il corretto esercizio del diritto in esame, applicabili ad altre tipologie di sciopero nel tpl. Pertanto, i comportamenti assunti dal sindacato a livello locale dovranno essere coerenti con la vigente regolamentazione provvisoria (*con particolare riguardo alle comunicazioni alle singole aziende da parte delle strutture sindacali territorialmente competenti ed al rispetto del termine di preavviso - 10 giorni -*).

In mancanza delle apposite informative le aziende saranno esentate dall'obbligo di effettuare le prescritte comunicazioni all'utenza, ma dovranno, invece, segnalare tempestivamente tale situazione al prefetto ed alla Commissione di Garanzia, avvertendo con apposito ordine di servizio il personale.

Le Aziende associate sono invitate inoltre a predisporre per tempo le operazioni di propria competenza necessarie per ottemperare alle previsioni in materia di sciopero (*v. art. 9 della Regolamentazione provvisoria - Delibera 18/138 del 2018 - Informazione all'utenza*), in quanto il mancato rispetto delle stesse potrà comportare l'apertura di una procedura di valutazione della condotta aziendale da parte della Commissione di Garanzia.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, si inviano i migliori saluti.

IL RESPONSABILE  
AREA RELAZIONI INDUSTRIALI E  
NORMATIVA DEL LAVORO  
(Omero Marco Caparelli)